



## COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

NR 32 del 29/9/2020 REGISTRO DELIBERE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

L'anno **2020** il giorno **29** del mese di **settembre** alle ore **20:45**, in Portomaggiore, nella sala consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico;

Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio del Comune di Portomaggiore.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Minarelli Nicola</li><li>- Panzani Barbara</li><li>- Baraldi Andrea</li><li>- Guerrini Marina</li><li>- Tavassi Giovanni</li><li>- Bigoni Michela</li><li>- Molesini Francesca</li><li>- Alesci Giuseppe</li><li>- Mantovani Renzo</li><li>- Bernardi Dario</li><li>- Buriani Daniele</li><li>- Lombardi Gian Luca</li><li>- Robustini Mauro</li><li>- Bianchi Ilario</li><li>- Vacchi Alessandro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chiarion Michele</li><li>- Badolato Roberto</li></ul>
Totale presenti: 15	Totale assenti: 2

Partecipa la Dottoressa *Rita Crivellari* - **Segretario**

**Giustificano l'assenza** i Consiglieri: Chiarion Michele,

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Presidente** *Barbara Panzani*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designati a **scrutatori** della votazione i signori:

Buriani Daniele, Mantovani Renzo, Bianchi Ilario.

Il Consigliere Badolato Roberto è entrato durante la trattazione del presente argomento: sono presenti 16 Consiglieri;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO** che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

**RICHIAMATA** la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poteri gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."*;

### **Viste:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 del Comune di Portomaggiore;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2020, , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione globalizzato e dell'annesso Piano delle Performance 2020-2022" e sono stati assegnati ai responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell'Ente nonché ai Dirigenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie per l'anno 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i;

### **Dato atto** che:

- l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Ravvisata** l'opportunità di predisporre un nuovo Regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020 che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come da Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Visto** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta possono essere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

#### **Visti:**

- l'articolo 1, comma 779, della L. 160/2019 che prevede, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che abroga il comma 779 dell'art. 1 succitato e nel contempo allinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

- il D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, con il quale veniva prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 al 31 luglio 2020;

- l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che **proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020**;

- l'articolo 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "Decreto di Agosto") che rinvia al 30 novembre il termine di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Dato atto che** l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, dispone che: "Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.";

**Considerato** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*;

**Considerato** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal succitato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria "IMU" (Articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell' articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7) del Tuel, acclarato al Protocollo Generale al n. 12001 in data 17.09.2020, di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2020/2022, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

**Vista** la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente

**Visto** il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti 13 a favore e 3 astenuti (Lombardi, Bianchi, Robustini gruppo consiliare "Lega Nord Portomaggiore"), espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti,

### **DELIBERA**

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come da Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente (termini modificati dall'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020) ;

- 5) di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 13-bis, del D.L. n.201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 6) di pubblicare il presente atto nel sito del Comune di Portomaggiore e dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

### **SUCCESSIVAMENTE**

Con voti 13 a favore e 3 astenuti (Lombardi, Bianchi, Robustini gruppo consiliare "Lega Nord Portomaggiore"), espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti,

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare il regolamento della nuova IMU entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2020.

Firmato in digitale  
IL PRESIDENTE  
Barbara Panzani

Firmato in digitale  
IL SEGRETARIO  
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)

**COMUNE DI PORTOMAGGIORE**  
**(Provincia di Ferrara)**

---

**Regolamento per l'applicazione della**  
**“Nuova”**  
**Imposta Municipale Propria**  
**(IMU)**

**Approvato con delibera di C.C. n. --- del ---/---/2020**

## ***INDICE***

**Articolo 1** – Oggetto del regolamento

**Articolo 2** – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

**Articolo 3** - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

**Articolo 4** – Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

**Articolo 5** - Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione

**Articolo 6** – Esenzione immobile dato in comodato

**Articolo 7** – Versamenti effettuati da un contitolare

**Articolo 8** – Differimento del termine di versamento

**Articolo 9** - Versamenti minimi

**Articolo 10** – Interessi moratori

**Articolo 11** – Rimborsi e compensazione

**Articolo 12** – Attività di controllo e rateazione

**Articolo 13** – Entrata in vigore del regolamento

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Portomaggiore, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata.
2. Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, la Giunta Comunale, su proposta del responsabile dell'Ufficio Urbanistica, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili del territorio comunale. Le relative deliberazioni devono essere adeguatamente pubblicizzate.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
5. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
6. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 2, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

## **Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.



#### **Articolo 4 - Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato da dichiarazione sostitutiva, di cui al successivo comma 4, è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

#### **Articolo 5 - Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o se antecedente dalla data di ultimazione lavori attestata dall'ufficio tecnico comunale competente, ovvero se ancora antecedente, dalla data di effettivo utilizzo accertata d'ufficio, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
2. Qualora gli interventi di cui al precedente punto 1 riguardino unità immobiliari per le quali non sia possibile individuare un lotto di proprietà ben definito (es. case coloniche), l'imposta municipale propria verrà pagata su di un lotto virtuale così determinato:  
VOLUME TOTALE FABBRICATO DI PROPRIETA'/INDICE DI FABBRICABILITA' DELLA ZONA  
(previsto dagli strumenti urbanistici vigenti).

#### **Articolo 6 - Esenzione immobile dato in comodato**

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
  3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di

decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8.

#### **Articolo 7 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione all'ente impositore.

#### **Articolo 8 – Differimento del termine di versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
2. Il differimento dei termini di cui al presente articolo non opera per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale.

#### **Articolo 9 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Articolo 10 – Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 11 - Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10, comma 1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.

## **Articolo 12 – Attività di controllo e rateazione**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296 del 2006 e dalla Legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera Euro 12,00 (dodici/00).
3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dall'Organo di Governo, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

## **Articolo 13 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



## **COMUNE DI PORTOMAGGIORE**

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

---

Proposta numero: n. **PCC-36-2020**

Settore/Servizio proponente: **Unione Settore Finanze/Servizio Tributi Unione**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

08/09/2020

F.to in Digitale  
Il Dirigente  
del Settore Finanze  
**Dott Riccardo Natali**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).



**COMUNE DI PORTOMAGGIORE**  
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

---

Proposta numero: **PCC-36-2020**

Settore/Servizio proponente: **Unione Settore Finanze/Servizio Tributi Unione**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Ad esito del controllo sulla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

07/09/2020

F.to in Digitale  
Il Dirigente  
del Settore Finanze  
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie  
Dott.ssa Patrizia Travasoni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).

Al Signor **SINDACO**  
del Comune di  
Portomaggiore  
**Dr. Nicola Minarelli**

Al Presidente del  
Consiglio Comunale  
Comune di  
Portomaggiore  
**Sig.ra Barbara Panzani**

Al Segretario Generale  
Comune di  
Portomaggiore  
**Dr.ssa Rita Crivellari**

Al Dirigente Settore  
Finanze  
Comune di  
Portomaggiore  
**Dr. Riccardo Natali**

#### **Verbale N. 20 del 16 settembre 2020 - Parere del Revisore Unico**

**Oggetto:** Parere in ordine alle proposte di deliberazione:

**PCC n.36/2020** del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto:  
**“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU””;**

**PCC n.38/2020** del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto:  
**“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2020”;**

**PCC n.37/2020** del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto:  
**“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI”;**

da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Il Revisore Unico, **Rag. Lorena Rebecchi**, nominata con *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2018*, notificata in data **02/10/2018**, **Prot. 11926** quale revisore del Comune di Portomaggiore per il periodo **01.10.2018 – 30.09.2021**, procede all’esame del seguente ordine del giorno:

1. **PCC n.36/2020** del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto:  
**“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”**

#### **PREMESSO**

- che la “funzione Tributi locali” è stata conferita dal Comune di Portomaggiore alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l’Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, dispone che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, ... ..”;*
- l’articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) e’ disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l’articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente

alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777 della succitata legge 160/2019, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, stabilendo specifiche facoltà che i Comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta comunale propria;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ... .., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'articolo 1, comma 779, della L. 160/2019 che prevede, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che abroga il comma 779 dell'art. 1 succitata e nel contempo allinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- il D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, con il quale veniva prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 al 31 luglio 2020;
- l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale."*;
- l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, dispone che: *"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre."*;
- che l'art.239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento e **renda pareri sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali**;

#### DATO ATTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17.04.2014 e ss.mm e ii. il Comune di Portomaggiore ha approvato il **REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**;

#### RILEVATO CHE

- a fronte delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 160/2019 risulta opportuno per l'Ente approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

- il nuovo **Regolamento per l'applicazione della "Nuova" Imposta Municipale Propria (IMU)** è composto da **13 articoli** ed è strutturato come di seguito:

**Articolo 1** – Oggetto del regolamento

**Articolo 2** – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

**Articolo 3** - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

**Articolo 4** – Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

**Articolo 5** - Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione

**Articolo 6** – Esenzione immobile dato in comodato

**Articolo 7** – Versamenti effettuati da un contitolare

**Articolo 8** – Differimento del termine di versamento

**Articolo 9** - Versamenti minimi

**Articolo 10** – Interessi moratori

**Articolo 11** – Rimborsi e compensazione

**Articolo 12** – Attività di controllo e rateazione

**Articolo 13** – Entrata in vigore del regolamento

- il nuovo **Regolamento per l'applicazione della "Nuova" Imposta Municipale Propria (IMU)**, non sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 12 del 17.04.2014 e ss.mm.ii., che rimane ancora applicabile al tributo IMU da esso disciplinato per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2020;
- il nuovo **Regolamento per l'applicazione della "Nuova" Imposta Municipale Propria (IMU)** entrerà in vigore il 01.01.2020;

#### VISTO

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del espresso in data **07.09.2020** dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, **Dr.ssa Patrizia Travasoni** ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta **PCC n.36/2020**;
- il parere favorevole di regolarità contabile del *Dirigente Settore Finanze* dell'Ente **Dr.Riccardo Natali** espresso in data **08.09.2020**, attestante la regolarità contabile della proposta **PCC n.36/2020** in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la documentazione sottoposta all'esame dell'organo di controllo;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

il Revisore Unico **esprime parere favorevole**, per quanto di sua competenza, (ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), punto 7) del D.lgs. n.267/2000) in relazione alla proposta del **Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione PCC n.36/2020** testé esaminata.



2. **PCC n.38/2020** del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020”**

**PREMESSO**

- che la “funzione Tributi locali” è stata conferita dal Comune di Portomaggiore alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21/03/2017 sono state approvate per l'anno 2017 e confermate, anche, per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:
  - aliquota dello 0,48% (4,8 per mille) per abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (massimo 1 per categoria C2 C6 C7);
  - aliquota dello 0,46% (4,6 per mille), per i fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, accatastati nelle categorie catastali C1 C2 C3 e D escluso D10. Tale aliquota agevolata si applica per la durata di cinque anni a condizione che l'attività di cui sopra sia iniziata in una data non antecedente all'1/1/2017. Il requisito va attestato con autocertificazione, da presentare per ogni anno di fruizione a pena di decadenza;
  - aliquota dello 0,76% (7,6 per mille) per immobili dedicati ad attività a carattere socio-ricreativo per anziani, siti anche nelle frazioni;
  - aliquota ordinaria dello 1,06% (10,6 per mille) per abitazione e pertinenze diverse dalle abitazioni principale, per terreni agricoli, aree edificabili, fabbricati diversi e ogni altro tipo di immobile non menzionato nei punti precedenti.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21/03/2017 sono state approvate per l'anno 2017 e confermate, anche, per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:
  - aliquota 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
  - aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;
- che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:
  - al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
  - al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
  - al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
  - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai

commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

- che il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- che il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

#### **RILEVATO CHE**

- nella proposta in esame si propone l'adozione delle seguenti aliquote e detrazioni:

<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE</b>	<b>ALiquOTA in %</b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze accatastate nelle categorie C/2 C/6 C/7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale	0,48
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06
Terreni agricoli non condotti direttamente	1,06
Aree fabbricabili	1,06
Fabbricati dedicati ad attività socio-ricreative per anziani, siti anche nelle frazioni	<b>0,76</b>
Fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, accatastati nelle categorie catastali C1, C2, C3. Per la durata di 5 anni per le attività iniziate dopo l'1/1/2017	<b>0,46</b>
<b>DETRAZIONI</b>	<b>IMPORTO</b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria)	Euro 200,00

- che tali aliquote, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili della nuova IMU garantiscono il fabbisogno finanziario di cui necessita l'Ente risultando invariate rispetto alle aliquote IMU e TASI in vigore nel 2019 e pertanto non si necessita di adeguare lo stanziamento di entrata iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022 a seguito degli effetti della proposta in esame;

#### VISTO

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del espresso in data **07.09.2020** dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, **Dr.ssa Patrizia Travasoni** ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta **PCC n.38/2020**;
- il parere favorevole di regolarità contabile del *Dirigente Settore Finanze* dell'Ente **Dr.Riccardo Natali** espresso in data **08.09.2020**, attestante la regolarità contabile della proposta **PCC n.38/2020** in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la documentazione sottoposta all'esame dell'organo di controllo;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

il Revisore Unico **esprime parere favorevole**, per quanto di sua competenza, (ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), punto 7) del D.lgs. n.267/2000) in relazione alla proposta del **Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione PCC n.38/2020** testé esaminata.

3. **PCC n.37/2020** del *Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione* avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI"**

#### PREMESSO

- che la "funzione Tributi locali" è stata conferita dal Comune di Portomaggiore alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- che l'art. 1, commi da 792 a 815, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha profondamente innovato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza locale;
- che con deliberazione Consiglio Comunale n° 39 del 29/11/2018 si approvava il *Regolamento generale delle Entrate*;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2016 e ss.mm.ii. si approvava il *Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali*;
- che alla luce della riforma della riscossione degli enti locali come sopra indicata, l'Ente ha ravvisato la necessità di aggiornare il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2016 e ss.mm.ii. con un nuovo "Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali", i cui contenuti si adeguino alle novità in termini procedurali ed operativi in materia di riscossione coattiva;

- che:
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune é tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;
- l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, dispone che: *“Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.”*;

#### RILEVATO CHE

- a fronte delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 160/2019 risulta opportuno per l'Ente dotarsi di un Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate al fine di:
  - adeguare l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali alla nuova normativa (ed in particolare recepire nel proprio ordinamento regolamentare l'istituto dell'accertamento esecutivo);
  - garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate da riscuotere forzatamente, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza;
  - stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;
- il nuovo **“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”** è composto da **11 articoli** ed è strutturato come di seguito:

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Recupero bonario .....	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario.....	4
Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale.....	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva .....	5
Articolo 6 – Interessi moratori.....	5
Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica .....	6
Articolo 8 - Rateizzazione .....	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili .....	8
Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento .....	8
Articolo 11- Disposizioni finali .....	8

- il nuovo **“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”** entrerà in vigore il 01.01.2020;

#### VISTO

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del espresso in data **07.09.2020** dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, **Dr.ssa Patrizia Travasoni** ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta **PCC n.37/2020**;
- il parere favorevole di regolarità contabile del *Dirigente Settore Finanze* dell'Ente **Dr.Riccardo Natali** espresso in data **08.09.2020**, attestante la regolarità contabile della proposta **PCC n.37/2020** in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la documentazione sottoposta all'esame dell'organo di controllo;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

il Revisore Unico **esprime parere favorevole**, per quanto di sua competenza, (ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), punto 7) del D.lgs. n.267/2000) in relazione alla proposta del **Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione PCC n.37/2020** testé esaminata.

**Mirandola, 16 settembre 2020**

**Il Revisore Unico**  
Rag. Lorena Rebecchi  
*F.to in digitale*